



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 483

DEL 10 GIUGNO 2020

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Research Consorzio Stabile Società consortile a r.l. – Procedura di gara per l'affidamento di lavori di realizzazione di una sala polivalente (edificio L5) all'interno della Scuola Marescialli “Felice Maritano” di Firenze – Importo a base di gara: euro 6.071.284,01 – S.A.: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale OO.PP. Toscana - Marche - Umbria – sede di Firenze

PREC 76/2020/L

Illecito professionale grave - Obblighi dichiarativi

L'inchiesta parlamentare su un evento dannoso e pregiudizievole occorso nell'ambito dell'esecuzione di un contratto pubblico, prospettante una responsabilità anche dell'appaltatore, in assenza di provvedimenti amministrativi e/o giudiziali e/o negoziali, anche non definitivi, adottati a carico dello stesso non obbliga quest'ultimo a farne menzione nelle dichiarazioni rese ai fini della valutazione dell'illecito professionale grave.

Art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) e f-bis), d.lgs. n. 50/2016

Regolarità tributaria – Certificato dell'Anagrafe tributaria

Ai fini della comprova del requisito di regolarità tributaria, costituisce mezzo di prova “*sufficiente*” la certificazione rilasciata dall'amministrazione fiscale competente.

Il certificato rilasciato dall'amministrazione finanziaria, assistito da pubblica fede *ex art. 2700 c.c.* facente prova fino a querela di falso, vincola la stazione appaltante senza consentire valutazioni autonome rispetto alle risultanze in esso riportate.

Art. 80, comma 4 e art. 86, comma 2, d.lgs. n. 50/2016

Offerta tecnica

L'Autorità non può sostituirsi all'amministrazione aggiudicatrice nella valutazione tecnico-discrezionale delle offerte tecniche rimessa alla commissione di gara, ma può sempre esprimere un parere sulla conformità dell'offerta tecnica alla normativa di settore e alle prescrizioni del progetto.

Art. 95, comma 6, d.lgs. n. 50/2016 – Art. 211, comma 1, d.lgs. n. 50/2016



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Il Consiglio

Ritenuto in fatto

Con istanza acquisita al protocollo dell’Autorità n. 4184 del 20.01.2020, la Research Consorzio Stabile Società Consortile a r.l. ha presentato richiesta di parere sostenendo l’illegittimità, sotto diversi profili, dell’aggiudicazione della gara di appalto indetta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale OO.PP. Toscana - Marche - Umbria – sede di Firenze, per l’affidamento di lavori di realizzazione di una sala polivalente (edificio L5) all’interno della Scuola Marescialli “Felice Maritano” di Firenze.

La gara è stata aggiudicata alla Arco Lavori Società Cooperativa rispetto alla cui offerta l’istante, classificatasi seconda in graduatoria, solleva diversi rilievi, domandando all’Autorità un parere sulla legittimità del provvedimento di aggiudicazione.

L’istante ritiene che l’offerta tecnica presentata dalla società aggiudicataria sarebbe invalida, inammissibile e peggiorativa in ragione delle soluzioni proposte per l’elemento valutativo sub “5 MIGLIORIA ACUSTICA”; inoltre, la consorziata designata per l’esecuzione dei lavori *Gruppo EFC S.p.A.* avrebbe omesso di dichiarare un illecito professionale che sarebbe stato commesso nella gestione degli impianti antincendio dell’aeroporto di Fiumicino – Roma, con conseguente necessità dell’esclusione dalla procedura di gara per la sussistenza delle cause di esclusione disciplinate dall’art. 80, comma 5, lettere c), c-bis), c-ter) e f-bis), d.lgs. n. 50/2016; infine, sussisterebbero gravi irregolarità fiscali a carico della consorziata designata *Costruzioni Giuseppe Montagna S.p.A.* con conseguente necessità dell’esclusione della concorrente aggiudicataria ai sensi dell’art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016.

Con nota prot. n. 31131 del 28.04.2020 è stato comunicato l’avvio del procedimento alle parti interessate. L’istante e l’operatore economico aggiudicatario hanno trasmesso memorie, repliche e documenti (protocolli nn.32044 del 30.04.2020; 37410 del 07/05/2020; 34924 del 13/05/2020; 33410 del 07/05/2020).

L’amministrazione aggiudicatrice ha trasmesso memoria e documenti con nota prot. n. 37164 del 20.05.2020. L’Ufficio ha comunque acquisito quanto trasmesso dall’amministrazione in riscontro alla richiesta dell’Autorità prot. UVLA n. 26379 del 06.04.2020, acquisita al procedimento di precontenzioso con nota prot. n. 35381 del 14.05.2020.

Ritenuto in diritto



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

1) L'istante sostiene che l'operatore economico aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettere c), c-bis), c-ter) e f-bis), d.lgs. n. 50/2016 poiché avrebbe dichiarato di non essere incorso in gravi illeciti professionali quando, invece, da un'inchiesta parlamentare (seduta del Senato dell'11.01.2016) risulterebbe che la consorziata designata *Gruppo EFC S.p.A.* (in ATI con altro operatore economico) abbia avuto una responsabilità nella qualità di appaltatrice del servizio di manutenzione degli impianti di condizionamento, insieme alla committente ADR S.p.A., rispetto ad un incendio incorso nell'aeroporto di Fiumicino nell'anno 2015. L'istante richiama in particolare la giurisprudenza secondo cui «qualsiasi condotta *contra legem*, ove collegata all'esercizio dell'attività professionale, è di per sé potenzialmente idonea ad incidere sul processo decisionale rimesso alle stazioni appaltanti sull'accreditamento dei concorrenti come operatori complessivamente affidabili (Cons. Stato, Sez. III, 29 novembre 2018, n. 6787)»; inoltre, richiama la giurisprudenza che evidenzia la sussistenza, in capo alla stazione appaltante, di «un potere di apprezzamento discrezionale in ordine alla sussistenza dei requisiti di “integrità o affidabilità” dei concorrenti; in guisa che, ai fini del corretto esercizio di tale potere, ciascun concorrente è tenuto a dichiarare qualunque circostanza che possa ragionevolmente avere influenza sul processo valutativo demandato all'amministrazione, derivandone in caso contrario l'esclusione dalla procedura e, in caso di dichiarazione negativa o reticente, l'ulteriore sanzione della falsa dichiarazione (*ex multis*, Cons. Stato, Sez. V, 12 marzo 2019, n. 1649; id. 24 settembre 2018, n. 5500)».

L'aggiudicatario contesta le affermazioni dell'istante e la loro fondatezza considerando che nessun illecito professionale grave è stato accertato e contestato alla società consorziata designata tant'è che il contratto con Aeroporti di Roma S.p.A. è stato eseguito senza contestazioni, come dimostrerebbe l'allegato certificato di regolare esecuzione del servizio. Né l'inchiesta parlamentare può ritenersi, in quanto atto politico, un mezzo di prova idoneo a comprovare un accertamento amministrativo dell'illecito contestato. Si condividono le considerazioni espresse nella memoria della concorrente aggiudicataria.

La giurisprudenza ha evidenziato che la stazione appaltante esclude l'operatore economico dalla gara ove «dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità» cosicché «i fatti suscettibili di apprezzamento, alla luce della stessa, devono trovare traccia, al fine di generare il corrispondente onere dichiarativo in capo all'impresa interessata, in atti/documenti dotati di un minimum di attendibilità e valenza dimostrativa, onde fornire alla stazione appaltante la base probatoria (i “mezzi adeguati” di cui alla disposizione citata)



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

al fine di formulare le eventuali conseguenti contestazioni di inaffidabilità professionale» (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 2493/2019). Si aggiunga che gli obblighi informativi a carico dei concorrenti devono avere ad oggetto condotte contrarie a norma o atti significativi della rottura di un rapporto di fiducia con la stazione appaltante (in tal senso, tra le altre, Cons. Stato, sez. V. n. 827/2019; V, n. 6461/2018; V, n. 5500/2018). In ogni caso, è stato attribuito alla stazione appaltante il potere discrezionale di apprezzamento delle condotte dell'operatore economico che possono integrare un grave illecito professionale, tale da metterne in dubbio la sua integrità o affidabilità (Cons. Stato, sez. III, 23 novembre 2017, n. 5467; ANAC, delibera n. 678 del 17 luglio 2019 e delibera n. 72 del 24 gennaio 2018) tant'è che l'eventuale provvedimento di esclusione deve essere adeguatamente motivato.

Secondo le Linee Guida ANAC n. 6, par. VI, il provvedimento di esclusione deve essere adeguatamente motivato con riferimento alla gravità del fatto illecito, alla tipologia della violazione commessa, alle conseguenze sanzionatorie, al tempo trascorso e alle eventuali recidive, con riguardo all'oggetto e alle caratteristiche dell'appalto.

Nel caso sottoposto ad esame dell'Autorità, sulla base della documentazione trasmessa in atti e tenuto conto degli accertamenti istruttori compiuti dalla stazione appaltante in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese, non si rinvencono accertamenti amministrativi o giurisdizionali, anche non definitivi, da cui possa desumersi un obbligo dichiarativo a carico del concorrente con conseguente possibilità per la stazione appaltante di valutare discrezionalmente la sussistenza di un illecito professionale grave.

Lo stralcio del dossier trasmesso in atti, risalente al 2016 e concernente un evento verificatosi nel 2015, non appare mezzo di per sé idoneo a far ritenere l'istante obbligato a informare dello stesso né a far ritenere perfezionati i presupposti delle indicate cause di esclusione di cui alle lettere c), c-bis), c-ter) ed f-bis) del comma 5 dell'art. 80 del Codice.

L'inchiesta parlamentare, svoltasi nei mesi successivi agli eventi occorsi, si è conclusa prospettando una responsabilità tra il committente e l'appaltatore per la vicenda occorsa, tuttavia non risultano essere adottati a carico dell'operatore economico provvedimenti amministrativi e/o giudiziari e/o negoziali, anche non definitivi (come ad esempio: sanzioni amministrative; sentenza non definitiva di condanna; penali o azioni civilistiche; ecc.) e che avrebbero dovuto essere dichiarati dall'operatore economico così da consentire alla stazione appaltante di compiere le valutazioni necessarie sull'eventuale presenza della causa di esclusione. Al contrario, agli atti del procedimento risulta evidenza documentale del certificato di regolare esecuzione del servizio di Aeroporti di Roma S.p.A. del 3 marzo 2018 insieme agli esiti



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

dell'istruttoria posta in essere dalla amministrazione aggiudicatrice in sede di verifica dei requisiti morali dichiarati ai sensi dell'art. 80, d.lgs. n. 50/2016 da cui non si evince la presenza di cause di esclusione a carico della consorziata. Rileva, in particolare, l'attività istruttoria che il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha svolto, anche in sede di verifica ai sensi dell'art. 32, comma 7, d.lgs. n. 50/2016 i cui esiti sono stati trasmessi all'Autorità, incluse le verifiche del sistema AVCPass e del casellario informatico. Rileva, da ultimo, anche quanto dichiarato dalla Arco Lavori Soc. Coop. nella memoria depositata dove essa indica espressamente che «non è stata mai né contestata né accertata in sede amministrativa e/o in sede giurisdizionale alcuna condotta, imputabile alla consorziata Gruppo ECF S.p.A. in termini di illecito professionale».

Di conseguenza, in sede di gara, la consorziata non era tenuta a dichiarare la presenza di un grave illecito professionale o di atti/ fatti a suo carico.

Pertanto, considerata l'istruttoria svolta dall'amministrazione aggiudicatrice e la piena discrezionalità che l'ordinamento riconosce alle stazioni appaltanti nell'individuare la presenza di un grave illecito professionale, non si ritengono sussistere i presupposti condizionanti il perfezionamento delle cause di esclusione indicate.

2) Una seconda questione concernente la partecipazione alla procedura di gara è sollevata dall'istante con riferimento alla posizione tributaria dell'altra consorziata designata per l'esecuzione dei lavori *Costruzioni Giuseppe Montagna S.r.l.* che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, fissata al 06.11.2019, sarebbe risultata priva del requisito della regolarità fiscale, incorrendo nella causa di esclusione *ex art. 80*, comma 4, d.lgs. n. 50/2016.

L'istante sostiene che l'irregolarità fiscale deriverebbe dalle circostanze riscontrabili dal certificato dei carichi pendenti dell'anagrafe tributaria alla data del 24.10.2019 che riporterebbe diverse pendenze.

Anche sotto tale profilo, il parere dell'Autorità è nel senso che la contestata causa di esclusione non sussista tenuto conto dell'istruttoria svolta dalla amministrazione aggiudicatrice.

Ai sensi dell'art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 la causa di esclusione concernente l'irregolarità tributaria opera a fronte della commissione di “*violazioni gravi*” e “*definitivamente accertate*”, specificando che costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e che costituiscono violazioni definitivamente accertate “*quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione*”.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Come si evince dalla documentazione trasmessa in atti, la certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria prot. n. 58997 del 28.10.2019, su domanda pervenuta in data 24.10.2019 prot. n. 58349 e, quindi, nella pendenza del termine per la presentazione delle offerte, certifica *«che non risultano carichi pendenti definitivamente accertati»*. Inoltre, l'amministrazione aggiudicatrice ha verificato la regolarità tributaria della società acquisendo certificato di regolarità tramite il sistema AVCPass alla data del 07.01.2020 da cui risulta una posizione di regolarità della società.

Ai fini della comprova del requisito di regolarità fiscale, l'art. 86, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 dispone che costituisce mezzo di prova *“sufficiente”* la certificazione rilasciata dall'amministrazione fiscale competente (Delibera 10.07.2019, n. 656); tale certificazione è assistita da pubblica fede ex art. 2700 c.c. facente prova fino a querela di falso (*ex multis* Cons. Stato, sez. IV, 15 dicembre 2014, n. 6157) cosicché vincola la stazione appaltante senza consentire valutazioni autonome rispetto alle risultanze dell'amministrazione finanziaria (Deliberazione ANAC n.76 del 28 ottobre 2014).

Pertanto, sulla base della documentazione in atti, il concorrente risultava possedere il requisito concernente la regolarità tributaria sia al tempo della presentazione dell'offerta sia al tempo della verifica in sede di aggiudicazione.

3) Infine, l'istante sostiene l'inammissibilità, invalidità e la natura peggiorativa dell'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario nel determinare le soluzioni proposte per l'elemento valutativo sub *“5 MIGLIORIA ACUSTICA”*.

Nel lamentare la mancata acquisizione dei verbali di gara, nonostante ne abbia fatto richiesta alla amministrazione aggiudicatrice, sostiene che la proposta di miglioria acustica dell'auditorium presentata dalla concorrente aggiudicataria sarebbe in contrasto con il DM 18 marzo 1996 recante *“Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi”* e con il progetto posto a base di gara rispetto al quale determinerebbe un peggioramento sotto il profilo della sicurezza antincendio. L'istante sostiene che la miglioria acustica proposta dall'aggiudicataria introdurrebbe *«elementi di arredo e di tamponamento non previsti nel progetto originario»*, vale a dire *«tendaggi e isolamenti acustici con materiali da costruzione (classificati in euroclassi B-s1 d0, Bs2 d0 e C-s3 d0) non conformi alla normativa di settore»*. L'offerta della Arco Lavori violerebbe il disposto dell'art. 15, DM 18 marzo 1996 nella misura in cui il comma 4, lett. a) prescrive che *«negli atri, nei corridoi di disimpegno, nelle scale, nelle rampe e nei passaggi in genere, è consentito l'impiego di materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimenti + pareti + soffitti + proiezione orizzontale delle scale. Per la restante parte deve essere impiegato materiale di classe 0 (non combustibile)»*; l'offerta includerebbe l'aggiunta di materiali



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

che farebbero abbassare la percentuale del 50% fino al 29% con violazione della norma posta a tutela della sicurezza antincendio. Inoltre, le modifiche altererebbero «in maniera sostanziale il calcolo del carico d'incendio a base di gara variando la classificazione finale dell'edificio che da progetto risulta CLASSE 0, mentre in forza della proposta avversaria è declassato alla deteriore CLASSE 1. Di tal che, la nuova classificazione dell'edificio, oltre a risultare peggiorativa per gli aspetti relativi alla sicurezza ed alla incolumità pubblica, imporrebbe sostanziali modifiche ai sistemi di protezione antincendio obbligando la stazione appaltante ad adottare in corso d'opera varianti sostanziali al progetto». L'istante ritiene che, in considerazione delle criticità riportate, l'offerta doveva essere esclusa o comunque ricevere un punteggio pari a 0 per la proposta migliorativa che, tra l'altro, avrebbe presentato elementi non previsti dal progetto in gara.

Contraddicendo quanto sostenuto dall'istante, la concorrente aggiudicataria Arco Lavori Soc. Coop. ha evidenziato la conformità della miglioria acustica proposta, per la quale ha ottenuto un punteggio pari a 5 (su 12), sia al DM 18 marzo 1996 sia al progetto tecnico in gara. La miglioria acustica proposta sarebbe conforme alle indicazioni contenute nel documento progettuale di gara denominato: “C-ARCHITETTURA – Relazione tecnica opere architettoniche” il cui paragrafo 8 è relativo alle opere opzionali per il miglioramento acustico della sala. La società aggiudicataria evidenzia, altresì, che l'intervento migliorativo sarebbe disciplinato dall'art. 15, comma 4, lett. b) del DM 18.03.1996 che prevede che *«in tutti gli altri ambienti è consentito che i materiali di rivestimento dei pavimenti siano di classe 2 e che i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce e gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1»*; i tendaggi in aggiunta devono, quindi, rispettare la classe di reazione al fuoco 1 italiana; la scheda tecnica delle tende a rullo indica che la tenda è classificata “ignifuga” riportando come classe di reazione al fuoco la Classe 1 (italiana); l'atto di omologazione della tenda indica il materiale, ai fini della prevenzione incendi, nella “classe di reazione al fuoco 1 (uno)”. Pertanto, non vi sarebbe nessuna criticità nelle tende conformi alla normativa italiana così come alle previsioni della documentazione di gara, il prodotto essendo di classe 1 italiana. Né il prodotto offerto sarebbe idoneo a variare la classificazione finale dell'edificio da classe 0 alla deteriore classe 1, le proposte di miglioria non compromettendo la resistenza al fuoco della struttura mantenendola inalterata rispetto al progetto dove nel documento “G – PREVENZIONE INCENDI – Relazione tecnica prevenzione incendi” è riportato che “Le strutture sono state progettate e trattate per raggiungere un valore di resistenza al fuoco pari almeno a REI 15”. La classe di resistenza al fuoco 1, dalla tabella estrapolata dal DM 9 marzo 2007, non esisterebbe poiché, ai fini del carico di incendio



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

specifico calcolato la classe di resistenza necessaria a garantire il richiesto livello di prestazione III è la Classe 15.

L'amministrazione aggiudicatrice, sulla questione prospettata, ha considerato in particolare che il profilo della sicurezza antincendio non rientrava tra i criteri di valutazione della miglioria acustica e che in ogni caso in sede di esecuzione del contratto l'appaltatore è obbligato a rispettare le prescrizioni contenute nel disciplinare tecnico. Quindi, richiama la Relazione tecnica relativa alle Opere Architettoniche e, in specie, il Capitolo 8.1 "Opere interne" per la parte riferita ai tendaggi specificando che gli stessi siano in classe 1; quindi, richiama il documento G – Prevenzione Incendi – Relazione tecnica prevenzione incendi che al paragrafo 15 specifica che «i controsoffitti e i materiali di rivestimento, posti non in aderenza agli elementi costruttivi, hanno classe di reazione al fuoco non superiore a 1 e sono omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco».

L'amministrazione conclude evidenziando che i materiali sono stati verificati dalla commissione come conformi in quanto rispettano il requisito richiesto della Classe di reazione al fuoco 1 ed evidenziando che il bando di gara non chiedeva il ricalcolo del carico di incendio o una analisi sulla sollecitazione delle strutture cosicché la documentazione prodotta è stata ritenuta sufficiente dalla commissione aggiudicatrice.

Tutto ciò premesso, in riscontro al rilievo sollevato dalla Arco Lavori Soc. Coop. che sostiene la non valutabilità delle offerte tecniche, la cui verifica e valutazione sarebbe rimessa alle valutazioni tecnico-discrezionali della commissione di gara, occorre evidenziare che, come la giurisprudenza amministrativa ha ribadito in diverse occasioni, le censure concernenti la valutazione delle offerte tecniche da parte della commissione di gara sono inammissibili in quanto sottratte al sindacato di legittimità, salvo che non emerga una manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, arbitrarietà delle valutazioni compiute ovvero emerga un palese e manifesto travisamento dei fatti ovvero, ancora, rilevino censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o la loro applicazione, non essendo sufficiente che la determinazione assunta sia, sul piano del metodo e del procedimento seguito, meramente opinabile (in tal senso, *ex multis*, Tar Venezia, sez. I, 7 giugno 2018, n. 613; Cons. Stato, sez. V, 08.01.2019, n. 173).

Allo stesso modo, anche l'Autorità non esprime pareri su censure tese a mettere in discussione le valutazioni della commissione di gara che siano espressione di un giudizio tecnico-discrezionale, salvo eventualmente per i profili di manifesta illogicità e irragionevolezza sopra evidenziati (Delibera n. 193 del 1 marzo 2018; Delibera ANAC n. 687 del 18 luglio 2018).



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

L'Autorità può esprimere in ogni caso un parere sulla fondatezza di censure concernenti – come nel caso di specie – la conformità dell'offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario alle norme ministeriali richiamate ed alle prescrizioni della documentazione tecnica di gara.

Fermo restando che non si conoscono i verbali della commissione di gara sulla verifica dell'offerta tecnica, tuttavia una valutazione l'Autorità può compierla rispetto alle memorie e documenti tecnici trasmessi dalle parti del procedimento.

Sulla base delle considerazioni espresse dalle parti, non emergono elementi idonei a far ritenere che la miglioria acustica proposta dalla società aggiudicataria, per quanto concerne i tendaggi, sia contraria alle prescrizioni dettate dalla documentazione tecnica di gara e dal DM 18 marzo 1996 recante “*Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi*”.

Con particolare riferimento al DM 18 marzo 1996 le parti dissentono sulla norma applicabile rispetto alla miglioria acustica, laddove se l'istante ritiene che la miglioria acustica rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 15, comma 4, *lett. a)* del DM 18.03.1996, al contrario la società aggiudicataria sostiene che la norma applicabile sia quella prevista alla *lett. b)* del comma 4 dell'art. 15.

L'art. 15 del DM 18.03.1996 disciplina le “Strutture, finiture, arredi”, dettando al comma 4, rispettivamente alle lettere a) e b) diverse prescrizioni per diverse tipologie di ambienti. In particolare, il comma 4 dispone: «*Negli impianti al chiuso e per gli ambienti interni degli impianti all'aperto le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati devono essere le seguenti: a) negli atri, nei corridoi di disimpegno, nelle scale, nelle rampe e nei passaggi in genere, è consentito l'impiego di materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimenti + pareti + soffitti + proiezione orizzontale delle scale). Per la restante parte deve essere impiegato materiale di classe 0 (non combustibile); b) in tutti gli altri ambienti è consentito che i materiali di rivestimento dei pavimenti siano di classe 2 e che i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce e gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1; c) ferme restando le limitazioni previste alla precedente lettera a) è consentita l'installazione di controsoffitti nonché di materiali di rivestimento posti non in aderenza agli elementi costruttivi, purché abbiano classe di reazione al fuoco non superiore a 1 e siano omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco (...)*». Analogamente al DM 18.03.1996, il documento tecnico di gara “G – PREVENZIONE INCENDI Relazione tecnica prevenzione incendi”, all'art. 15 detta prescrizioni per “Strutture, finiture e arredi”, con riferimento alle caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati nell'impianto sportivo, indica che, negli ambienti diversi da atri, corridoi, scale, rampe e passaggi in genere, sono impiegati materiali di rivestimento di pavimenti di classe 2, mentre “*i materiali suscettibili di prendere fuoco su*



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

entrambe le facce e gli altri materiali di rivestimento sono di classe 1"; indica, altresì, che *“i controsoffitti e i materiali di rivestimento, posti non in aderenza agli elementi costruttivi, hanno classe di reazione al fuoco non superiore a 1 e sono omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco”*.

Tenuto conto che la miglioria acustica concerne nello specifico la sala polivalente, che può utilizzarsi anche come auditorium, l'Autorità trova ragionevole l'interpretazione compiuta dall'aggiudicatario secondo cui la miglioria acustica presso la sala polivalente implicherebbe l'inserimento di finiture ed arredi soggetti all'applicazione della lettera *b*) del comma 4 dell'art. 15, DM 18.03.1996 che prevede la *“classe 1”* per *“i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce e gli altri materiali di rivestimento”*. La classe 1 permanente, per i tendaggi, è tra l'altro contemplata anche nel progetto tecnico, al documento *“C-ARCHITETTURA Relazione tecnica opere architettoniche”* dove è richiamata per le opere interne costituenti *“Tendaggi”*. Per il *“controsoffitto fonoassorbente”* il documento tecnico richiama l'omologazione in classe 0, ma le censure dell'istante non sono chiare in ordine alla eventuale contestazione di tale profilo.

Pertanto, per quanto di competenza dell'Autorità, che non può sostituirsi, per le verifiche propriamente tecniche, alla commissione di gara né alla amministrazione aggiudicatrice in sede di controllo degli atti, si ritiene di condividere le considerazioni pervenute dall'amministrazione e dall'operatore economico aggiudicatario del contratto, con riferimento alla conformità della miglioria acustica alle norme ministeriali e alle prescrizioni tecniche, per quanto concerne i parametri di sicurezza antincendio richiesti per i tendaggi.

In conclusione, sulla base delle considerazioni sopra esposte, fermo restando che ogni definitiva verifica propriamente tecnica sulla sicurezza antincendio della miglioria acustica competerà all'amministrazione aggiudicatrice in sede di controllo degli atti e di esecuzione del contratto, ritenuta legittima la partecipazione dell'aggiudicatario alla procedura così come conforme alla normativa e alle prescrizioni tecniche della *lex specialis* di gara la miglioria acustica contenuta nell'offerta tecnica nei limiti di cui in motivazione,

Il Consiglio

ritiene non fondate le censure di illegittimità contestate avverso il provvedimento della Arco Lavori Soc. Coop.

Il Presidente f.f.

Francesco Merloni



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 18 giugno 2020

Per il Segretario Maria Esposito

Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente